

D. Esiste un numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno?

R. No.

Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.

Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell'inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.

Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).

D. Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale?

R. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d'istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.

Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo **non inferiore ai 5 giorni**.

Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev'essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d'istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all'art.1 prescrive:

“La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale...”